

# Il giudice può valutare liberamente ma serve un'adeguata motivazione

## Il processo

Gli scambi di testi virtuali equiparabili a fotocopie di cui valutare la genuinità

**Arturo Maniaci**

Si può ottenere un decreto ingiuntivo producendo in giudizio la stampa di messaggi ricevuti via WhatsApp, attestanti l'esistenza di un credito? Per la giurisprudenza sì.

È ormai nutrito il numero di decisioni (Tribunale Rieti, 2023/525; Tribunale Napoli, 2024/3236) secondo cui la copia stampata attraverso *screenshot* delle conversazioni contenute nelle chat di WhatsApp è una «riproduzione meccanica», al pari di una fotocopia. Certo, per l'utilizzabilità in un giudizio di cognizione (come quello di opposizione a decreto ingiuntivo), si richiede, in caso di specifica contestazione, l'acquisizione del supporto telematico dove è avvenuta la comunicazione o una relazione tecnica che attesti la metodologia e la strumentazione utilizzata per la copia, in quanto va dimostrata la provenienza dal suo autore.

L'ultimo caso deciso dal Giudice di pace Avellino (si veda l'articolo a fianco, *ndr*) riguarda un creditore che aveva impartito lezioni private di matematica a un ragazzino e ricevendo poi dalla madre un messaggio di rassicurazione sul fatto che avrebbe ricevuto una somma ulteriore per la prestazione. Il docente era ricorso al giudice di prossimità, producendo la stampa del traffico

messaggistico via WhatsApp e il giudice concedeva il decreto ingiuntivo, sia pure non provvisoriamente esecutivo, ritenendo che i messaggi via WhatsApp integrano gli estremi di promesse unilaterali o riconoscimenti di debito, secondo l'articolo 1988 del codice civile, e quindi la prova scritta richiesta dagli articoli 633 e 634 del Codice di procedura.

Gli sms e i messaggi ricevuti attraverso applicazioni come WhatsApp sono prove documentali, per gli effetti dell'articolo 2712 del Codice, che fa riferimento, oltre che a «riproduzioni informatiche», a «ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose».

Tutto torna, sul piano giuridico?



**Dal punto di vista giuridico i messaggi sono documenti informatici a firma elettronica semplice**

Non proprio. La messaggistica istantanea dovrebbe rientrare nel novero dei documenti elettronici firmati elettronicamente (dentro il telefono mobile c'è una Sim Card concessa dal fornitore del servizio all'utente, che si identifica attraverso una chiave di accesso), e dunque siamo di fronte a un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice (articolo 20, comma 1-bis Codice dell'amministrazione digitale) e, come tale, liberamente valutabile dal giudice quanto alla sua efficacia. Rimane la discrezionalità del giudice, ma il suo uso impone una qualche forma di motivazione sul punto, anche in sede monitoria.